Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2007

relativa al ritiro dal mercato della colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) e dei suoi prodotti derivati

[notificata con il numero C(2007) 1805]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2007/305/CE)

(GU L 117 del 5.5.2007, pag. 17)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione 2012/69/UE della Commissione del 3 febbraio 2012	L 34	12	7.2.2012
►**M2**	Decisione di esecuzione (UE) 2016/2268 della Commissione del 14 dicembre 2016	L 342	34	16.12.2016
►**M3**	Decisione di esecuzione (UE) 2019/1117 della Commissione del 24 giugno 2019	L 176	59	1.7.2019

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2007

relativa al ritiro dal mercato della colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) e dei suoi prodotti derivati

[notificata con il numero C(2007) 1805]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2007/305/CE)

▼M2

Articolo 1

Il destinatario attua un programma interno inteso a garantire l'efficace ritiro dal mercato della colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e della combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 nella coltura e nella produzione di sementi e raccoglie dati sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.

Entro il 1º gennaio 2019 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.

Articolo 2

1. La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 in alimenti e mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2019, purché tale presenza:

a) sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e

b) non superi la percentuale dello 0,1 % in peso.

2. Il destinatario garantisce la disponibilità di materiale di riferimento certificato per la colza ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).

▼B

Articolo 3

Le voci relative alla colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all'articolo 28 del regolamento, sono modificate al fine di tener conto della presente decisione.

▼**B**

Articolo 4

Destinataria della presente decisione è la ►**M3** BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania ◄.

▼**M2**

_____